

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4498 del R.G.A.C. dell'anno 2016, trattenuta in decisione all'udienza del 21.10.2019, previa assegnazione dei termini (ridotti) per il deposito delle memorie conclusive, vertente

TRA

COTEC CONSORZIO OLIVICOLO TERRE DI CALABRIA, soc.cons.coop.,in persona del Presidente del Cda, legale rappresentante pro tempore, Dott. Domenico Antonio Cofone, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Anelli, giusta procura in atti;

APPELLANTE

 \mathbf{E}

VULCANO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Vulcano, giusta procura in atti;

APPELLATO

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo -appello a sentenza del Giudice di Pace di Cosenza n. 647/16.

Conclusioni: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, Vulcano Giuseppe adiva il Giudice di Pace onde conseguire la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dal consorzio Cotec per il pagamento della somma di 2000,00 euro (per quote consortili non versate dal 2007 al 2014).



L'opponente, più nel dettaglio, eccepiva l'incompetenza del giudice di pace sulla scorta dell'esistenza di una clausola compromissoria nello statuto societario che devolve alla cognizione degli arbitri rituali le controversie tra soci e società su diritti disponibili. Denunziava, nel merito, l'infondatezza della pretesa avversa.

Nel costituirsi, l'opposto chiedeva il rigetto dell'opposizione, deducendo la non compromettibilità ad arbitri della domanda di pagamento di quote associative e formulava domanda in via riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento del danno da mancato conferimento.

Il Giudice di Pace, nel ritenere assorbente l'eccezione di arbitrato, accoglieva l'opposizione *in parte qua* ed annullava l'ingiunzione emessa nei confronti di Vulcano Giuseppe.

Avverso tale decisione propone appello il Consorzio, lamentando l'erroneità della gravata sentenza, in quanto emessa alla stregua della ritenuta rinuncia alla giurisdizione fissata dallo statuto consortile nella clausola arbitrale condivisa dai soci, da ritenersi limitata alle controversie in materia di diritti disponibili e non già di diritti indisponibili, quale quello relativo al pagamento di quote associative annuali.

Chiede, conseguentemente, di dichiarare infondata la declaratoria di incompetenza per materie del giudice adito e dichiarare la competenza del giudice ordinario.

L'appellato resiste, evidenziando la condivisibilità della decisione resa in prime cure.

Così sintetizzate le conclusioni delle parti, ritiene il Tribunale che l'appello risulta infondato.

Occorre preliminarmente rilevare che come affermato con giurisprudenza costante dal Supremo Collegio (vedi Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8166 del 28/07/1999) "La esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata



sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri."

Ciò posto, l'art. 26 della Statuto della Società appellante devolve alla cognizione di arbitri , tra l'altro "tutte le controversie insorgenti tra soci o tra Soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversa la qualità di socio".

Ebbene, alla luce del chiaro disposto contenuto nella richiamata disposizione statutaria si evince la chiara espressione della volontà delle parti di sottrarsi totalmente alla tutela giurisdizionale ordinaria per affidarsi a quella arbitrale, nei casi ivi indicati.

L'operare della esaminata clausola compromissoria per arbitri rituali in riferimento ad una controversia che, come quella di specie, attiene al pagamento di quote associative annuali, determinando una deroga convenzionale alle attribuzioni del giudice ordinario, comporta, in presenza della relativa eccezione sollevata tempestivamente con il primo atto difensivo, che il giudice ordinario debba declinare la propria competenza a conoscere della controversia medesima in favore degli arbitri (cfr., nel senso che la questione relativa all'autorità competente a giudicare di controversia devoluta dalle parti ad arbitri rituali è questione di competenza, e non di giurisdizione, Cassazione civile, 11 marzo 1977, n. 990; Cassazione civile, 4 luglio 1981, n. 4360).

Poiché è indubbio che l'iniziativa giudiziaria di parte opposta afferisca a diritti disponibili relativi ai rapporti tra socio e società, deve concludersi che, nel rispetto dell'autonomia negoziale privata, le parti, sottoscrivendo la clausola compromissoria per arbitrato rituale di cui sopra hanno manifestato inequivocabilmente la volontà di prescindere completamente dalla tutela giurisdizionale ordinaria.

Ed ancora, il Tribunale osserva che in linea generale, per costante giurisprudenza, "salvo che le parti abbiano espressamente circoscritto la sua efficacia a determinate controversie, devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale, in virtù della clausola, tutte le controversie che trovano la loro matrice nel contratto, e quindi tutte le controversie relative all'esistenza, alla validità, all'estinzione, alla risoluzione,



all'esecuzione del contratto, anche se insorte in tempo successivo all'esaurimento del rapporto contrattuale tra le parti purchè relative a situazioni con questo costituite" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 565 del 22/01/1999; Sez. 1, Sentenza n. 2177 del 22/02/1993; Sez. 1, Sentenza n. 28485 del 22/12/2005; Sez. 2, Sentenza n. 13531 del 20/06/2011; Sez. 1, Ordinanza n. 3795 del 08/02/2019).

Il principio generale è pertanto nel senso che la clausola compromissoria vede perdurare i propri effetti anche oltre il tempo di vigenza del contratto fra le parti, purchè con la sua applicazione ed il derivante procedimento arbitrale si risolva una controversia attinente all'esistenza, alla validità, all'estinzione, alla risoluzione, all'esecuzione del contratto che riguardi situazioni costituite dal contratto. Contratto che nel caso di specie deve essere individuato nel contratto sociale cooperativistico, dove espressamente sono devolute al giudizio di un arbitro le controversie tra i soci e la cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e dove, dunque, la situazione giuridica controversa deve avere causa dal contratto costitutivo del rapporto sociale e nella sua regolazione, attuazione, esecuzione, ecc., ancorchè la controversia insorga in tempo successivo all'esaurimento del rapporto sociale.

Tale conclusione, del resto, trova conforto nell'orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. A tal fine, peraltro, l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsivoglia iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio (cfr., Cassazione civile, 23 febbraio 2005, n. 3772).

Ciò posto, non si può non rilevare la compromettibilità in arbitri della presente controversia concernente il (mancato) pagamento delle quote associative annuali, attesa la natura segnatamente patrimoniale della pretesa creditoria azionata che implica la piena disponibilità del diritto pacificamente transigibile fra le parti.



D'altra parte nella materia societaria la giurisprudenza ha ritenuto compromettibile in arbitri anche l'azione di responsabilità concernendo essa, pur se posta a tutela di un interesse "collettivo", diritti patrimoniali disponibili all'interno di un rapporto contrattuale, senza coinvolgere interessi di terzi estranei, se non in modo eventuale ed indiretto (vedi Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3887 del 19/02/2014).

Nessun dubbio, poi, circa la piena validità della clausola compromissoria nell'attuale formulazione contenuta nello Statuto della società convenuta, essendo devoluta la nomina dell'arbitro ad un soggetto terzo rispetto alle parti in lite, conformemente a quanto disposto dall'art. 34 secondo comma d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Proprio tali rapporti rientrano di pieno diritto nella previsione della clausola compromissoria prevista dall'art. 26 dello statuto sociale, con conseguente fondatezza della decisione del Giudice di Pace, in accoglimento della preliminare ed assorbente eccezione dell'opponente.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva concretamente espletata e del tenore delle difese, il tutto sulla scorta dei vigenti parametri ministeriali.

Trattandosi di appello proposto in epoca successiva al 30.1.13 trova applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/02, inserito dalla L. 228/12, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, operativa dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 228/12 (1° gennaio 2013 ai sensi del comma 561 dell'art. 1).

In base a tale disposizione, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni discrezionali - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis (cfr., tra le altre, Cass. 5955/14).



P.Q.M.

- Il Tribunale di Cosenza, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 650,00, oltre IVA e cpa e rimborso forfettario nella misura di legge;
- da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.

Cosenza 5.12.2019

Il giudice dott.ssa Germana Maffei

